Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - **Sabato, 29 settembre 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. **60.000**
Semestrale	» » »	» **32.000**
Trimestrale	» » »	» **17.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	L. **46.500**
Semestrale	» » »	» **24.500**
Trimestrale	» » »	» **12.700**

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. **200** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Sicilia

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 268 DEL 29 SETTEMBRE 1979:

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1979.

Pubblicazione del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

(6156)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 268 DEL 29 SETTEMBRE 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 72: **Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Obbligazioni sorteggiate il 10 settembre 1979. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 settembre 1979. — **Mediobanca, banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1988, Serie speciale Montefibre » sorteggiate il 17 settembre 1979. — **Mediobanca, banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1988, Serie speciale Snia Viscosa » sorteggiate il 17 settembre 1979. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 settembre 1979. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Elenco delle obbligazioni « fondiarie » sorteggiate nel mese di luglio 1979. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Elenco delle obbligazioni « opere pubbliche » sorteggiate nel mese di luglio 1979. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Elenco delle obbligazioni « opere pubbliche » sorteggiate nel mese di agosto 1979. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate nel mese di agosto 1979. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni sorteggiate l'11 settembre 1979. — **Mediobanca, banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1988, Serie speciale Banco di Santo Spirito » sorteggiate il 18 settembre 1979. — **Mediobanca, banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1988, Serie speciale SIP » sorteggiate il 18 settembre 1979. — **Monte Pora, società per azioni, in Castione della Presolana:** Obbligazioni sorteggiate il 12 luglio 1979. — **Ditta Antonio Carcano, società per azioni, in Mandello del Lario (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1979. — **Mediocredito ligure, ente di diritto pubblico:** Rimborso di obbligazioni. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « R/75 - 8 % » sorteggiate il 6 settembre 1979. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « P/74 - 8 % » sorteggiate il 6 settembre 1979.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 12 settembre il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Rafael Martinez Raymonda, ambasciatore di Argentina, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(8100)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **474**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 176 - l'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in clinica pediatrica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria.

Gli articoli 239, 240 e 241, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 239. — La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di venticinque per anno di corso e complessivamente di cento per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 240. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e fonoiatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

3° *Anno*:

neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.

4° *Anno*:

oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.

Art. 241. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1979
Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **475**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 458, 459, 460, 461, 462 e 463, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 458. — Il corso di studi per la specializzazione in ginecologia e ostetricia ha la durata di quattro anni.

L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami.

Art. 459. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il direttore è nominato dalla facoltà di medicina e chirurgia per un anno ed è sempre riconfermabile.

Egli presiede il consiglio della scuola costituito a norma dell'art. 187 ed è tenuto a dare comunicazione al preside della facoltà medico-chirurgica di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del consiglio da lui presieduto.

Art. 460. — Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

Per nessun motivo il corso di quattro anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti ai quattro anni di corso.

Art. 461. — Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza alle lezioni cattedratiche, esercitazioni, seminari, ecc., debbono effettuare esercitazioni pratiche nei reparti per non meno di dieci mesi su dodici all'anno.

La scelta dei mesi di permesso è in facoltà del consiglio della scuola a seconda dell'epoca delle lezioni e delle esigenze di servizio nella clinica.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

La sessione di esami di profitto è unica ed è espletata nel mese di novembre.

La frequenza degli iscritti deve essere convalidata e confermata dalla firma degli insegnanti delle rispettive materie.

Art. 462. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

a) elementi di genetica medica;
b) elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;
c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
d) fisiologia ostetrica;
e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
f) semeiotica e diagnostica ostetrica;
g) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I;
h) lingua straniera (inglese) I (quadriennale).

2° *Anno*:

a) semeiotica e diagnostica ginecologica;
b) operazioni ostetriche I (biennale);
c) anatomia e istologia patologica della sfera genitale femminile;
d) citologia ginecologica;
e) patologia ostetrica e ginecologica II (biennale);
f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
g) lingua straniera (inglese) II (quadriennale).

3° *Anno*:

a) puericultura prenatale;
b) immunologia ostetrica e ginecologica;
c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
d) operazioni ostetriche II (biennale);
e) operazioni ginecologiche I (biennale);

f) ostetricia e ginecologia forense;
g) terapia medica in ostetricia e ginecologia;
h) clinica ostetrica e ginecologica I (biennale);
i) psicosomatica ostetrica e ginecologica;
l) lingua straniera (inglese) III (quadriennale).

4° *Anno*:

a) neonatologia;
b) urologia ginecologica;
c) radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
d) chirurgia addominale;
e) operazioni ginecologiche II (biennale);
f) clinica ostetrica e ginecologica II (biennale);
g) lingua straniera (inglese) IV (quadriennale).

Art. 463. — Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1979
Registro n. 69 *Istruzione, foglio n.* 103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. **476.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 560, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione presso la prima facoltà di medicina e chirurgia, delle scuole di specializzazione in medicina nucleare ed in urologia:

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 561. — La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto di radiologia della prima facoltà di medicina e chirurgia ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine.
Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 562. — La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare.
Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre.

Art. 563. — Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specialista in medicina nucleare sono così distribuiti nei tre anni di corso.

1° *Anno*:

a) fisica: con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria;
b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno*:

a) teoria dei traccianti;
b) elementi di radiochimica;
c) applicazioni di diagnostica I;
d) tecniche di misure di radioattività.

3° *Anno*:

a) applicazioni diagnostiche II;
b) applicazioni terapeutiche;
c) radioprotezione e legislazione applicate.

Art. 564. — I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a secondo di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Art. 565. — Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di otto per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 566. — La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa. Gli allievi, al termine

di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 567. — Gli allievi, per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 568. — La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in urologia.

Art. 569. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 570. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

Art. 571. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 572. — Il numero massimo degli allievi è complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 573. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 574. — Le materie di insegnamento e gli esami sono i seguenti:

Insegnamenti	Esami
1° *Anno*:	
anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile	anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile
fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile	fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile
batteriologia in urologia	batteriologia in urologia
semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale I.	
2° *Anno*:	
semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale II	semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale II
le nefropatie mediche	le nefropatie mediche
anatomia chiurgica dell'apparato urinario e genitale maschile	anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile
patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I	
radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I	
3° *Anno*:	
patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II	patologia dell'apparato urinario e genitale maschile
radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile II	radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile
le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia	le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia
andrologia	andrologia
4° *Anno*:	
anatomia ed istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile	anatomia ed istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile
farmacoterapia delle affezioni uro-genitali	farmacoterapia delle affezioni uro-genitali
anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato urologico	anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato urologico
nefrologia chirurgica	nefrologia chirurgica
clinica urologica I	
procedimenti di chirurgia endoscopica I	
interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile I	
5° *Anno*:	
clinica urologica II	clinica urologica
patologia e clinica urologica infantile	patologia e clinica urologica infantile
urologia ginecologica	urologia ginecologica
procedimenti di chirurgia endoscopica II	interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile
chirurgia dell'intestino	
chirurgia vascolare	
interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile II	

Art. 575. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 576. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 577. — Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in urologia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 596, 597, 598, 599, 600, 601 e 602, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive della seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 596. — La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso la clinica delle malattie infettive e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.

Art. 597. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 598. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 599. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 600. — Il numero massimo di allievi è di tredici per anno di corso e complessivamente di cinquantadue iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 601. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

epidemiologia generale delle malattie infettive;
batteriologia e micologia;
virologia;
parassitologia;
immunologia generale.

2° *Anno*:

tecniche batteriologiche e micologia applicate alle malattie infettive;
tecniche virologiche applicate alle malattie infettive;
tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;
tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;
anatomia patologica;
genetica.

3° *Anno*:

clinica delle malattie infettive 1° anno;
diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;
radiologia;
medicina preventiva delle malattie infettive.

4° *Anno*:

clinica delle malattie infettive 2° anno;
malattie tropicali;
legislazione sanitaria delle malattie infettive;
farmacologia e terapia delle malattie infettive.

Art. 602. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno; al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie infettive gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente la specialità.

Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specializzazione in malattie infettive.

Gli articoli 613, 614, 615, 616, 617, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 613. — La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso la clinica ostetrica e ginecologica e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia.

Art. 614. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 615. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di dodici per anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 616. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

elementi di genetica medica;
elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;
elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
fisiologia ostetrica;
endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
semeiotica e diagnostica ostetrica;
patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I;
lingua straniera (inglese) quadriennale I.

2° *Anno*:

semeiotica e diagnostica ginecologica;
operazioni ostetriche (biennale) I;
anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;
citologia ginecologica;
patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II;
diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
lingua straniera (inglese) quadriennale II.

3° *Anno*:

puericultura prenatale;
immunologia ostetrica e ginecologica;
analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
operazioni ostetriche (biennale) II;
operazioni ginecologiche (biennale) I;
ostetricia e ginecologia forense;

terapia medica in ostetricia e ginecologia;
clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I;
psicosomatica ostetrica e ginecologica;
lingua straniera (inglese) quadriennale III.

4° *Anno*:

neonatologia;
urologia ginecologica;
radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
chirurgia addominale;
operazioni ginecologiche (biennale) II;
clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II;
lingua straniera (inglese) quadriennale.

Art. 617. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Dopo l'art. 652, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare:

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 653. — La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso la clinica chirurgica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 654. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 655. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 656. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 657. — Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 658. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 659. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;
fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;
anatomia patologica dell'apparato vascolare;
semiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;
semiologia radiologica delle malattie vascolari;
vasculopatie di interesse medico e specialistico.

2° *Anno*:

patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;
patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;
patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;
patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.

3° *Anno*:

nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;
terapia chirurgica delle malattie vascolari;
chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I.

4° *Anno*:

informatica medica;
rianimazione e terapia intensiva;
patologia e clinica vascolare pediatrica I;
epidemiologia delle malattie vascolari;
elementi di legislazione sanitaria comunitaria;
chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II.

5° *Anno*:

elementi di bioingegneria applicati al circolo;
principi e tecnica di circolazione extracorporea;
terapia intensiva;
patologia e clinica vascolare pediatrica II;
tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare;
chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III.

Art. 660. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 661. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e devono sostenere una prova clinica.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in radiologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 602, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in radiologia

La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso la radiologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine.

Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di

abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

La scuola conferisce i seguenti diplomi:

a) diploma di specialista in radiodiagnostica.

Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;

b) diploma di specialista in radioterapia oncologica.

Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.

La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.

Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti in quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):

a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune alla radioterapia oncologica):

a) anatomia patologica;

b) apparecchiature e tecniche radiologiche;

c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);

d) radiopatologia;

e) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

a) tecniche speciali e relativa semeiotica (I);

b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (I).

4° *Anno*:

a) tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) (II);

b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (II).

Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):

a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune alla radiodiagnostica):

a) anatomia patologica;

b) apparecchiature e tecniche radiologiche;

c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);

d) radiopatologia;

e) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

a) oncologia generale;

b) oncologia clinica (I);

c) tecniche radioterapiche.

4° *Anno*:

a) oncologia clinica (II);

b) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;

c) radioterapia clinica;

d) trattamento del canceroso in fase avanzata.

I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di 30 (trenta) da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dal comma quarto.

La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei.

L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti a specialisti, ecc.

Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi, per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1979
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 368

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1979, n. **477.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Michele arcangelo e di S. Giovanni Battista, in Rieti.

N. 477. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Rieti 1° ottobre 1975, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Michele arcangelo, in frazione Maglianello del comune di Rieti, e di S. Giovanni Battista, in frazione S. Giovanni Reatino dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1979
Registro n. 17 Interno, foglio n. 187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1979.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1979, con il quale il dott. Francesco Calderone, consigliere della Corte dei conti, veniva nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia;

Vista la nota n. 116 del 20 giugno 1979, con la quale il presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, ha prospettato l'esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione, il suddetto dott. Francesco Calderone con il dott. Vito Minerva, magistrato della Corte dei conti;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Vito Minerva, magistrato della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia, in sostituzione del dott. Francesco Calderone.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1979
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 140

(7950)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1979.

Compenso forfettario mensile ai componenti dei collegi consultivi, centrale e compartimentali, dei periti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 67 e 69 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, riguardanti la costituzione dei collegi consultivi, centrale e compartimentali, dei periti doganali;

Visto l'art. 71 del cennato testo unico ed, in particolare, il quinto comma dell'articolo stesso;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi spettanti ai membri dei collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Rilevato che l'art. 2 della legge n. 417 consente di attribuire ai componenti dei predetti collegi un compenso forfettario mensile;

Ritenuto che i compiti svolti dai collegi consultivi, centrale e compartimentali, rivestono i caratteri richiesti dal predetto art. 2 per la corresponsione di un compenso forfettario mensile.

Decreta:

Art. 1.

Ai componenti dei collegi consultivi compartimentali e di quello centrale dei periti doganali è corrisposto, oltre al trattamento di missione ed al rimborso delle spese di viaggio a norma delle disposizioni in vigore, un compenso forfettario mensile lordo rispettivamente nella misura di L. 25.000 e di L. 30.000.

Il compenso stabilito al precedente comma non spetta nei mesi in cui non venga effettuata alcuna riunione.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sul cap. 5379 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1979
Registro n. 31 *Finanze foglio n.* 303

(8352)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Autorizzazione alla S.p.a. La Minerva vita e rami diversi, in Segrate, ad esercitare nel territorio della Repubblica le operazioni di capitalizzazione, nonchè approvazione di alcune tariffe di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza presentate dalla predetta società.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. La Minerva vita e rami diversi, con sede in Segrate (Milano), già autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, intesa ad ottenere l'estensione della propria attività anche alle operazioni di capitalizzazione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private espresso nella seduta dell'8 maggio 1979;

Vista la relazione tecnica e le condizioni generali di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. La Minerva vita e rami diversi, con sede in Segrate (Milano), è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di capitalizzazione e le relative condizioni generali di polizza, presentate dalla predetta società:

tariffa 121/cap relativa alla capitalizzazione a premio unico, per contratti ordinari e collettivi;

tariffa 122/cap relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti ordinari.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(7954)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1979.

Elevazione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Monterey (USA) a vice consolato di seconda categoria.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1960, con il quale è stata istituita una agenzia consolare di seconda categoria in Monterey (USA);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare in Monterey (USA) è soppressa con decorrenza dal 1° gennaio 1980.

Art. 2.

E' istituito in Monterey (USA) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in San Francisco con decorrenza dal 1° gennaio 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1979

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1979
Registro n. 470 Esteri, foglio n. 199

(7905)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Eptavit », nella confezione flacone da g 100 di granuli, della ditta Istituto biochimico farmaceutico, in Legnano. (Decreto di revoca n. 5624/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 24 febbraio 1948, con il quale venne registrata al n. 1192 la specialità medicinale denominata « Eptavit », nella confezione flacone da g 100 di granuli, a nome della ditta Istituto biochimico farmaceutico (già Fontanella) già con sede in Milano, via Donatello, 17, ed ora in Legnano (Milano), corso Sempione, 60, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Eptavit », nella confezione flacone da g 100 di granuli, registrata al n. 1192 in data 24 febbraio 1948, a nome della ditta Istituto biochimico farmaceutico, con sede in Legnano (Milano), corso Sempione, 60.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7910)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Anginabiotic », nella confezione 3 supposte adulti e della relativa serie 3 supposte bambini, della ditta Panther Osfa Chemie S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5637/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 5 marzo 1962 e 25 gennaio 1971, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 19575 e 19575/1 la specialità medicinale denominata « Anginabiotic », nella confezione 3 supposte adulti e la relativa serie 3 supposte bambini, a nome della ditta Panther Osfa Chemie S.r.l., con sede in Milano, via Doberdò, 16, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche per la specialità medicinale indicata in og-

getto, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alla sua composizione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Anginabiotic », nella confezione 3 supposte adulti e la relativa serie 3 supposte bambini, registrate rispettivamente ai numeri 19575 e 19575/1, in data 5 marzo 1962 e 25 gennaio 1971, a nome della ditta Panther Osfa Chemie S.r.l., con sede in Milano, via Doberdò, 16.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7932)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tetrapen B complex », nella confezione flacone da g 80, della ditta Istituto farmaco-biochimico Vermont, in Quero. (Decreto di revoca n. 5625/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 31 ottobre 1966, con il quale venne registrata al n. 15183/A la categoria polvere per gel estemporaneo, uso pediatrico, della specialità medicinale denominata « Tetrapen B complex », nella confezione flacone da g 80, a nome della ditta Istituto farmaceutico-biochimico Vermont, con sede in Quero (Belluno), via Garibaldi, 34, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria polvere per gel estemporaneo, uso pediatrico, della specialità medicinale denominata « Tetrapen B complex », nella confezione flacone da g 80, registrata al n. 15183/A in data 31 ottobre 1966, a nome della ditta Istituto farmaco-biochimico Vermont, con sede in Quero (Belluno), via Garibaldi, 34.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7931)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria 12 supposte della specialità medicinale denominata « Calcio vitaminico di Giulio Calosi », della ditta Laboratorio terapeutico M.R., in Firenze. (Decreto di revoca n. 5636/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 1° aprile 1955, con il quale venne registrata al n. 3509/A la categoria supposte della specialità medicinale denominata « Calcio vitaminico di Giulio Calosi », nella confezione 12 supposte, a nome della ditta Laboratorio terapeutico M.R., con sede in Firenze, via Buffalmacco, 9, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, per uso rettale è a base di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione delle categorie supposte nella confezione 12 supposte della specialità medicinale denominata « Calcio vitaminico di Giulio Calosi »

registrata al n. 3509/A in data 1° aprile 1955 a nome della ditta Laboratorio terapeutico M.R., con sede in Firenze, via Buffalmacco, 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7934)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Canfoxil » tipo semplice gocce, nella confezione flacone × 15 ml e delle relative categorie: 1) « Canfoxil » tipo semplice fiale, conf. 6 e 10 fiale × 2 ml; 2) « Canfoxil » con efedrina gocce, conf. flacone × 15 ml; 3) « Canfoxil » con efedrina fiale, conf. 6 e 10 fiale × 2 ml; 4) « Canfoxil » con sparteina gocce, conf. flacone × 15 ml; 5) « Canfoxil » con sparteina fiale, conf. 6 e 10 fiale × 2 ml; 6) « Canfoxil » con bromo valerianico gocce, conf. flacone × 15 ml; 7) « Canfoxil » con bromo valerianico fiale, conf. 6 fiale × 2 ml, della ditta Istituto A. Gentili, in Pisa. (Decreto di revoca n. 5629/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 12 febbraio 1945, 30 maggio 1956 e 7 settembre 1956, con i quali sono state registrate ai numeri 386, 386/A, 386/B, 386/C, 386/G, 386/M, 386/E e 386/H rispettivamente la specialità medicinale denominata « Canfoxil » tipo semplice gocce, nella confezione flacone X 15 ml e le relative categorie:

1) « Canfoxil » tipo semplice fiale, conf. 6 e 10 fiale × ml 2;

2) « Canfoxil » con efedrina gocce, conf. flacone × 15 ml;

3) « Canfoxil » con efedrina fiale, conf. 6 e 10 fiale × 2 ml;

4) « Canfoxil » con sparteina gocce, conf. flacone × 15 ml;

5) « Canfoxil » con sparteina fiale, conf. 6 e 10 fiale × 2 ml;

6) « Canfoxil » con bromo valerianico gocce, conf. flacone × 15 ml;

7) « Canfoxil » con bromo valerianico fiale, conf. 6 fiale × 2 ml,

a nome della ditta Istituto A. Gentili, con sede in Pisa, via Mazzini n. 48 ed ora 112, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Canfoxil » tipo semplice gocce, nella confezione flacone × 15 ml e delle relative categorie:

1) « Canfoxil » tipo semplice fiale, conf. 6 e 10 fiale × 2 ml;

2) « Canfoxil » con efedrina gocce, conf. flacone × 15 ml;

3) « Canfoxil » con efedrina fiale, conf. 6 e 10 fiale × 2 ml;

4) « Canfoxil » con sparteina gocce, conf. flacone × 15 ml;

5) « Canfoxil » con sparteina fiale, conf. 6 e 10 fiale × 2 ml;

6) « Canfoxil » con bromo valerianico gocce, conf. flacone × 15 ml;

7) « Canfoxil » con bromo valerianico fiale, conf. 6 e 10 fiale × 2 ml,

registrate rispettivamente ai numeri 386, 386/A, 386/B, 386/C, 386/G, 386/M, 386/E e 386/H in data 12 febbraio 1945, 30 maggio 1956 e 7 settembre 1956 a nome della ditta Istituto A. Gentili, con sede in Pisa, via Mazzini 112.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7906)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nial », nella confezione 20 compresse da mg 25, della ditta Sinto farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca n. 5639/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 28 luglio 1962, con il quale venne registrata al n. 18897 la specialità medicinale denominata « Nial », nella confezione 20 compresse da mg 25, a nome della ditta Sinto farmaceutici, con sede in Roma, via Monfalcone, 3, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Medital sita in Pomezia (Roma), via Petronella;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Nial », nella confezione 20 compresse da mg 25, registrata al n. 18897 in data 28 luglio 1962, a nome della ditta Sinto farmaceutici, con sede in Roma, via Monfalcone, 3.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7909)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Endiol », nelle confezioni 12 fiale da 1 cc e 10 fiale da 2 cc, della ditta Compagnia terapeutica nazionale, in Torino. (Decreto di revoca n. 5635/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 26 aprile 1955, con il quale venne registrato al n. 9965 la specialità medicinale denominata « Endiol », nelle confezioni 12 fiale da 1 cc e 10 fiale da 2 cc, à nome della ditta Compagnia terapeutica nazionale, con sede in Torino, via Santhià, 28, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Endiol », nelle confezioni 12 fiale da 1 cc e 10 fiale da 2 cc, registrata al n. 9965 in data 26 aprile 1955, a nome della ditta Compagnia terapeutica nazionale, con sede in Torino, via Santhià, 28.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7907)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Chetil » 20 confetti e della relativa categoria 6 supposte, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Paidostene, in Milano. (Decreto di revoca n. 5638/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 28 ottobre 1968, con il quale vennero registrate ai numeri 19600 e 19600/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Chetil » 20 confetti e la relativa categoria 6 supposte, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Paidostene, con sede in Milano, via Barigozzi, 12, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Chetil » 20 confetti e della relativa categoria 6 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 19600 e 19600/A in data 28 ottobre 1968, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Paidostene, con sede in Milano, via Barigozzi, 12.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7908)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Menopan Safi compresse », nella confezione 30 compresse, della ditta Società azionaria farmaceutici industriali (S.A.F.I.), in Sesto San Giovanni. (Decreto di revoca n. 5640/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 19 agosto 1955, con il quale venne registrata al n. 10306 la specialità medicinale denominata « Menopan Safi compresse », nella confezione 30 compresse, a nome della ditta Società azionaria farmaceutici industriali (S.A.F.I.), con sede in Sesto San Giovanni (Milano), via F. Cavallotti, 224, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, la suddetta specialità medicinale, contiene associazione di estrogeni, e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio di tali prodotti;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta medesima;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Menopan Safi compresse », nella confezione 30 compresse, registrata al n. 10306 in data 19 agosto 1955 a nome della ditta Società azionaria farmaceutici industriali (S.A.F.I.), con sede in Sesto San Giovanni (Milano), via F. Cavallotti, 224.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7933)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore legno in provincia di Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore legno in provincia di Catania ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° aprile 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che sussiste la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Palermo corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore legno in provincia di Catania il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8250)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore legno in provincia di Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore legno in provincia di Catania ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° aprile 1977;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore legno in provincia di Catania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore legno in provincia di Catania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8251)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1979.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria Co-Pyronil, 25 capsule, della specialità medicinale denominata « Pyronil », della ditta Ely Lilly Italia S.p.a., in Sesto Fiorentino. (Decreto di sospensione n. 9/S).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 18 gennaio 1964 e 15 giugno 1971, con i quali venne registrata al n. 10048/A la categoria Co-Pyronil, 25 capsule, della specialità medicinale denominata « Pyronil », a nome della ditta Ely Lilly Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 733, codice fiscale n. 00426150488, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 3930/R in data 15 dicembre 1963, con cui sono state revocate su rinuncia le confezioni da 100 tavolette della specialità medicinale denominata « Pyronil » (reg. n. 10048) e da 100 capsule della categoria Co-Pyronil (reg. n. 10048/A);

Visto il decreto n. 5255/R in data 5 luglio 1979, con cui è stata revocata su rinuncia la specialità medicinale denominata « Pyronil », nella confezione da 25 tavolette (reg. n. 10048);

Considerato che dagli studi compiuti dal Frederick Cancer Research del Maryland (U.S.A.) è stata evidenziata nella sostanza metapirilene, contenuta in detta specialità medicinale, un'intensa azione cancerogena nel ratto maschio e femmina;

Considerato che la somministrazione di tale sostanza può presentare, allo stato attuale delle conoscenze, un pericolo potenziale per l'uomo;

Viste le decisioni adottate o in corso di adozione di altri Paesi dirette a ritirare dal commercio i prodotti contenenti il metapirilene;

Ritenuto, pertanto, che, sulla base dei dati emersi e in attesa di sentire il Consiglio superiore di sanità, si debba intanto sospendere la produzione e il commercio della specialità medicinale di cui trattasi.

Visti il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Decreta:

E' sospesa, in attesa del parere del Consiglio superiore di sanità e fino all'eventuale emanazione del provvedimento di revoca o del provvedimento di variazione di composizione, la registrazione della categoria Co-Pyronil, 25 capsule, della specialità medicinale denominata « Pyronil », registrata al n. 10048/A in data 18 gennaio 1964 e 15 giugno 1971, a nome della ditta Ely Lilly Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 733, codice fiscale n. 00426150488.

La specialità medicinale della quale è sospesa la registrazione non deve essere prodotta e deve essere ritirata dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(8214)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1979.

Modificazioni delle denominazioni di varietà di mais.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i sottoindicati decreti ministeriali con i quali sono state iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le varietà di mais indicate a fianco di ciascuno di essi:

decreto ministeriale 29 aprile 1969: varietà di mais Marano Ibrido 303 TV;

decreto ministeriale 4 marzo 1975: varietà di mais Maya 403 TV;

decreto ministeriale 15 aprile 1976: varietà di mais Dekalb XL 68, Dekalb XL 365, Dekalb XL 72 A,

decreto ministeriale 18 settembre 1978: varietà di mais Tau;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza di dette varietà intese a modificare le denominazioni delle varietà medesime;

Ritenuto opportuno accogliere tali richieste;

Decreta:

Le denominazioni delle varietà di mais citate nelle premesse sono modificate come segue:

Marano Ibrido 303 TV in Astico;
Maya 403 TV in Ambra;
Dekalb XL 68 in Fortis;
Dekalb XL 365 in Robur;
Dekalb XL 72 A in Optimus;
Tau in Taurus.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(8195)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1979.
Attribuzione di responsabilità della conservazione in purezza della varietà di orzo distico « Bido ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto ministeriale del 7 gennaio 1972, con il quale venne iscritta, tra le altre, nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, la varietà di orzo distico « Bido » ed indicato, quale responsabile della conservazione in purezza S. Ackerman & Co. - Irlbach (Straubing) - Repubblica federale tedesca;

Considerato che la stessa varietà di orzo distico « Bido » venne iscritta nella prima pubblicazione del catalogo comune delle varietà nel 1974;

Atteso che nel 1978 la varietà medesima venne cancellata dal catalogo comune e che, pertanto, venne a cessare la conservazione in purezza e la produzione del seme di base;

Visto il proprio decreto ministeriale del 31 gennaio 1979, con il quale venne provveduto a cancellare la varietà « Bido » dal registro nazionale;

Considerato che nel 1977 il conservatore in purezza aveva commercializzato in Italia sementi di base della varietà « Bido »;

Visti gli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, che ammettono la commercializzazione di sementi di 2ª moltiplicazione di orzo a partire dal seme di base;

Ritenuto opportuno consentire la commercializzazione delle sementi della varietà « Bido » fino all'esaurimento della 2ª moltiplicazione;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale del 31 gennaio 1979 è annullata la cancellazione della varietà di orzo distico « Bido ».

Art. 2.

La varietà di orzo distico « Bido » è cancellata dal registro nazionale delle varietà a decorrere dal 1° maggio 1980.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(8197)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1979.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluormine, in Milano, miniera di Presolana e impianto di Camerata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fluormine, con sede in Milano, miniera di Presolana e impianto di Camerata (Bergamo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Fluormine, con sede in Milano, miniera di Presolana e impianto di Camerata (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 gennaio 1979 al 15 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1979

(8258) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Rad, in Milano, stabilimento di Brescia, ora S.p.a. Ideal Clima, in Milano, stabilimento di Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ideal Rad, con sede legale a Milano, stabilimento di Brescia, ora S.p.a. Ideal Clima, con sede legale a Milano, stabilimento di Brescia;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 dicembre 1978 al 3 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Rad, con sede legale a Milano, stabilimento di Brescia, ora S.p.a. Ideal Clima, con sede legale a Milano, stabilimento di Brescia, è prolungata al 3 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1979

(8252) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Rad, in Milano, stabilimento di Brescia, ora S.p.a. Ideal Clima, in Milano, stabilimento di Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ideal Rad, con sede legale a Milano, stabilimento di Brescia, ora S.p.a. Ideal Clima, con sede legale a Milano, stabilimento di Brescia;

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1979 e 13 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 dicembre 1978 al 3 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Rad, con sede legale a Milano, stabilimento di Brescia, ora S.p.a. Ideal Clima, con sede legale a Milano, stabilimento di Brescia, è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8253)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Assemini.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Assemini (Cagliari);

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 dicembre 1978 al 3 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Assemini (Cagliari), è prolungata al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8259)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Igap, in Castelnuovo Garfagnana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Igap, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Igap, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1978 al 16 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8257)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1746/79 della commissione, dell'8 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1747/79 della commissione, dell'8 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1748/79 della commissione, dell'8 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1749/79 della commissione, dell'8 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1750/79 della commissione, dell'8 agosto 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1751/79 della commissione, dell'8 agosto 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a cuoio e pelli, scamosciati della voce 41 06 della tariffa doganale comune originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1752/79 della commissione, dell'8 agosto 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione della sottovoce 85.20 A della tariffa doganale comune originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1753/79 della commissione, dell'8 agosto 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1604/79 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1754/79 della commissione, dell'8 agosto 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1755/79 della commissione, dell'8 agosto 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1756/79 della commissione, dell'8 agosto 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1757/79 della commissione, dell'8 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 201 *del 9 agosto* 1979.

(188/C)

Regolamento (CEE) n. 1758/79 del Consiglio, del 3 agosto 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il trattamento di taluni prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1759/79 della commissione, del 9 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1760/79 della commissione, del 9 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1761/79 della commissione, del 9 agosto 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1762/79 della commissione, del 9 agosto 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1763/79 della commissione, del 9 agosto 1979, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2226/78 e (CEE) n. 1352/79 per quanto concerne i prodotti del settore delle carni bovine che possono formare oggetto di acquisti all'intervento in taluni Stati membri nonchè i loro coefficienti.

Regolamento (CEE) n. 1764/79 della commissione, del 9 agosto 1979, che modifica il regolamento (CEE) n 1631/79 relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1765/79 della commissione, del 9 agosto 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1766/79 della commissione, del 9 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1656/79 della commissione, del 27 luglio 1979, che modifica gli importi compensativi monetari pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 194 del 1° agosto 1979.

Pubblicati nel n. L 202 *del* 10 *agosto* 1979.

(189/C)

Regolamento (CEE) n. 1767/79 della commissione, del 9 agosto 1979, che modifica gli importi compensativi monetari in seguito all'evoluzione dei tassi di cambio della sterlina inglese.

Pubblicato nel n. L 204 *del* 13 *agosto* 1979.

(190/C)

Regolamento (CEE) n. 1768/79 del Consiglio, del 9 agosto 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1269/79 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto.

Regolamento (CEE) n. 1769/79 della commissione, del 10 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1770/79 della commissione, del 10 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1771/79 della commissione, del 10 agosto 1979, che modifica il regolamento n. 467/67/CEE che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti nelle varie fasi di trasformazione del riso.

Regolamento (CEE) n. 1772/79 della commissione, del 10 agosto 1979, che fissa i centri d'intervento del riso, diversi da Vercelli, per la campagna 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 1773/79 della commissione, del 10 agosto 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1626/78 relativo alla differenza di valore tra il riso a grani lunghi ed il riso a grani tondi.

Regolamento (CEE) n. 1774/79 della commissione, del 10 agosto 1979, che fissa per la campagna di commercializzazione 1979-80 i prezzi d'entrata nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 1775/79 della commissione, del 10 agosto 1979, che modifica il regolamento n. 470/67/CEE, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni applicati da detti organismi.

Regolamento (CEE) n. 1776/79 della commissione, del 10 agosto 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1613/71 che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso, nonchè i relativi importi correttori.

Regolamento (CEE) n. 1777/79 della commissione, del 7 agosto 1979, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1778/79 della commissione, del 10 agosto 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di orzo destinato all'Etiopia a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1779/79 della commissione, del 10 agosto 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di orzo destinato all'Etiopia a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1780/79 della commissione, del 10 agosto 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di fiocchi d'avena destinati al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1781/79 della commissione, del 10 agosto 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1782/79 della commissione, del 10 agosto 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Libano a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1783/79 della commissione, del 10 agosto 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1784/79 della commissione, del 10 agosto 1979, recante modalità d'applicazione, per la campagna viticola 1979-80, della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola.

Regolamento (CEE) n. 1785/79 della commissione, del 10 agosto 1979, relativo allo smercio temporaneo a prezzo ridotto, durante la campagna lattiera 1979-80, di burro destinato al consumo diretto nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1786/79 della commissione, del 10 agosto 1979, recante modalità d'applicazione dell'aiuto generale concesso per il burro destinato al consumo diretto nella Comunità secondo la formula A indicata nel regolamento (CEE) n. 1269/79.

Regolamento (CEE) n. 1787/79 della commissione, del 10 agosto 1979, che stabilisce le condizioni per la maggiorazione dell'elemento mobile del prelievo applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1788/79 della commissione, del 10 agosto 1979, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1789/79 della commissione, del 10 agosto 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1790/79 della commissione, del 10 agosto 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1791/79 della commissione, del 10 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1792/79 della commissione, del 10 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Pubblicati nel n. L 203 *dell'*11 *agosto* 1979.

(191/C)

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1793/79 del Consiglio, del 9 agosto 1979, relativo all'adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee.

Regolamento (CEE) n. 1794/79 del Consiglio, del 9 agosto 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 154/75 per quanto riguarda il finanziamento dello schedario oleicolo.

Regolamento (CEE) n. 1795/79 del Consiglio, del 10 agosto 1979, che stabilisce le norme generali di concessione dell'integrazione supplementare per i semi di ricino.

Regolamento (CEE) n. 1796/79 della commissione, del 13 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1797/79 della commissione, del 13 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1798/79 della commissione, dell'8 agosto 1979, che istituisce dei contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari della Polonia per la fiera «Berliner Interchic» 1979.

Regolamento (CEE) n. 1799/79 della commissione, del 13 agosto 1979, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1391/78 e (CEE) n. 2962/78 concernenti le modalità d'applicazione del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero.

Regolamento (CEE) n. 1800/79 della commissione, del 13 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1801/79 della commissione, del 13 agosto 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1802/79 della commissione, del 13 agosto 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1803/79 della commissione, del 13 agosto 1979, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1804/79 della commissione, del 13 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1805/79 della commissione, del 13 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio

Pubblicati nel n. L 206 *del* 14 *agosto* 1979.

(192/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'amministrazione comunale di Iolanda di Savoia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1977, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Ferrara:	—
Iolanda di Savoia	44.000.000

(761/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 4 agosto 1979, n. 578/1, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare, dalla S.p.a. Albert-Farma, con sede in Scoppito (L'Aquila), la donazione della somma di L. 1.000.000 da destinare a favore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia chimica della facoltà di medicina e chirurgia di quell'ateneo.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 23 agosto 1979, n. 659/1, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare, da parte della S.p.a. Boehringer Ingelheim di Firenze, la donazione della somma di L. 500.000 da destinare a favore della cattedra di malattie cardiovascolari della facoltà di medicina e chirurgia del predetto ateneo.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 23 agosto 1979, n. 660/1, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare, da parte della regione Toscana, la donazione della somma di L. 500.000 da destinare a favore dell'istituto di diritto penale della facoltà di giurisprudenza per la partecipazione all'VIII congresso di criminologia tenutosi a Lisbona.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 23 agosto 1979, n. 661/1, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare, da parte della S.p.a. «SMA - Segnalamento marittimo ed aereo», la donazione della somma di L. 1.000.000 da destinare a favore della scuola di perfezionamento in fisica del predetto ateneo.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 24 agosto 1979, n. 662/1, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare, dal prof. Paolo Graziosi, la donazione consistente in una collezione di documenti etnografici ed artistici dei Kafiri e del Pakistan da destinare a favore del museo nazionale di antropologia ed etnologia dell'Università di Firenze.

(8219)

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 28 agosto 1979, n. 13283/1, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad acquistare l'immobile sito in Milano, via Moretto da Brescia, 9, dalla C.G.D. Messaggerie musicali S.p.a. per il prezzo complessivo di L. 600.000.000, da utilizzare per gli insegnamenti di cibernetica.

(8220)

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di economia e commercio:

matematica generale.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di economia e commercio:

storia sociale contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8407)

Vacanza della cattedra di economia aziendale presso l'Istituto universitario di Bergamo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Istituto universitario di Bergamo è vacante la cattedra di economia aziendale, alla cui copertura l'Istituto intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente dell'Istituto, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8405)

Vacanza di due cattedre di analisi matematica e di una di astrofisica teorica presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste sono vacanti le cattedre di:

1) analisi matematica;
2) analisi matematica;
3) astrofisica teorica,

alla cui copertura la Scuola intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della Scuola entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8406)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del consiglio di amministrazione nonchè del presidente del collegio sindacale del Monte di credito su pegno di Mondovì, in Mondovì-Piazza.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Mondovì, di seconda categoria, con sede in Mondovì-Piazza, approvato con decreto del Capo del Governo dell'8 agosto 1942;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 16 settembre 1978, con il quale il prof. Giuseppe Lingua è stato nominato commissario provvisorio del citato Monte;

Atteso l'approssimarsi del termine ultimo della gestione provvisoria;

Considerato che occorre, pertanto, provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente del consiglio di amministrazione del ripetuto Monte, nonchè del presidente del collegio sindacale dello stesso;

Dispone:

Le seguenti nomine:

il prof. Giuseppe Lingua e il dott. Marco Levi, rispettivamente, presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mondovì, di seconda categoria, con sede in Mondovì-Piazza (Cuneo);

il geom. Giuseppe Blengini, presidente del collegio sindacale del predetto Monte.

Le nomine avranno decorrenza dalla data di cessazione della gestione provvisoria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Governatore: BAFFI

(8221)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Forlimpopoli

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione e degli atti tecnici alla medesima allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 10 luglio 1979, n. 2555 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 6448/5854 nella seduta del 3 agosto 1979): comune di Forlimpopoli (Forlì) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 23 settembre 1977, n. 165).

(8329)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Medolago

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa indicato:

deliberazione 3 luglio 1979, n. 24860: comune di Medolago (Bergamo).

(8092)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1977, concernente l'elenco degli aiuti di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di medicina generale in base al possesso dei requisiti previsti dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di medicina generale presso enti ospedalieri, a prescindere dalla idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso enti ospedalieri e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 25 novembre 1977 è integrato con l'inserimento dei sottoindicati nominativi:

Argiolas Natale, nato a Savona il 25 dicembre 1920;
Balducci Mauro, nato a Fabriano il 30 luglio 1940;
Baroncini Giampietro, nato a Venezia il 26 luglio 1941;
Benfenati Furio, nato a Bologna il 13 marzo 1941;
Bertolucci Paolo, nato a Capannori l'11 novembre 1938;
Bianchini Alessandro, nato a Castelnuovo Garfagnana il 20 giugno 1936;
Bonagura Mario, nato a Palma Campania il 20 aprile 1930;
Carta Quirico, nato a Torino il 17 ottobre 1931;
Cavallero Tullio, nato a Milano il 5 luglio 1929;
Coscia Giovanni, nato a Genova l'11 settembre 1933;
De Gori Domenico, nato a Taurianova il 10 novembre 1938;
Firmmanò Gabriele, nato a Roma il 14 febbraio 1928;
Leone Giuseppe, nato a Corato il 25 gennaio 1931;
Martinetti Giovanni, nato a Castiglione delle Stiviere il 14 febbraio 1938;
Martino Pasquale, nato a Reggio Calabria il 4 giugno 1931;
Mangano Natale, nato S. Filippo del Mela il 24 novembre 1947;
Montalenti Dario, nato a Torino il 1° dicembre 1941;
Marras Francesco Maria, nato a Sassari il 30 agosto 1936;
Monti Gaetano, nato a Roma il 6 aprile 1943;
Morini Riccardo, nato a S. Girolamo (Argentina) il 27 settembre 1920;
Palmieri Nicola, nato a Napoli il 1° gennaio 1941;
Patroni Paolo, nato a Santeramo in Colle il 4 aprile 1931;
Pedrelli Pietro, nato a Marzabotto il 29 luglio 1931;
Pietta Gianluigi, nato a Milano il 5 aprile 1936;
Piola Carlo, nato a La Spezia il 25 aprile 1937;
Pugliese Francesco, nato a Torino il 29 ottobre 1925;
Rigazio Graziano, nato a Livorno Ferraris il 13 aprile 1931;
Rizzo Giovanni, nato a Torino il 16 novembre 1938;
Russo Raffaele, nato a Pomigliano il 4 agosto 1939;
Secchi Lucio Salvatore, nato a Olbia l'8 febbraio 1941;
Stacchiola Tonino, nato a Civitanova Marche il 1° marzo 1942;
Straticò Pasqualino, nato a S. Donato Ninea il 14 maggio 1938;
Strada Giovanni, nato a Frascarolo il 3 dicembre 1926;
Terzaghi Emilio Carlo, nato a Milano il 6 dicembre 1939;
Zinzi Elio, nato a Vallefiorita il 29 settembre 1936.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di medicina generale, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 25 novembre 1977 è integrato con l'inserimento dei sottoindicati nominativi:

Alessandrone Gambardella Nicola, nato a Brindisi il 21 novembre 1939;
Antoniazzi Angelo, nato a Bovolone il 6 gennaio 1930;
Cavallini Luciano, nato a Pisa il 21 aprile 1934;
Chiavacci Giancarlo, nato a Pistoia il 20 agosto 1936;
Biffi Enrico, nato a Milano il 7 ottobre 1933;
Bogazzi Giuseppe, nato a Carrara il 5 maggio 1932;
Brugi Antonio, nato a Desio il 14 ottobre 1931;
Catalfano Giuseppe, nato a S. Pier Niceto il 3 agosto 1930;
Chittolini Luciano, nato a Brescello il 26 dicembre 1939;
Colace Francesco, nato a Pizzo Calabro il 23 febbraio 1935;
Coluccia Ugo, nato a Gallipoli il 20 febbraio 1925;
Conigliaro Salvatore, nato a Genova Pegli il 7 novembre 1931;
De Giuli Edoardo, nato a Milano il 26 marzo 1926;
Di Leo Pietro, nato a Orta Nova il 10 gennaio 1927;
D'Onofrio Leo, nato a Varese l'11 febbraio 1928;
Gatti Alberto, nato a Milano il 21 marzo 1933;
Genova Tatiana, nata a Pieve di Cadore il 6 marzo 1930;
Gilardi Franco, nato a Clusone il 25 settembre 1927;
Locatelli Gianrocco, nato a Trecate il 26 aprile 1935;
Lo Giudice Franco, nato a Paternò il 12 gennaio 1924;
Maida Rosario, nato a Mussomeli il 22 gennaio 1932;
Manfredi Francesco, nato a Matera il 2 settembre 1938;
Manzoni Augusto, nato a Pinerolo il 1° agosto 1927;
Mennucci Fabrizio, nato a Pisa il 29 agosto 1935;
Michetti Alessandro, nato a Cuvio il 27 luglio 1934;
Montigiani Luigi, nato a Laterina il 1° novembre 1928;
Montrasi Angelo, nato a Milano il 31 gennaio 1935;
Neri Giorgio, nato a Milano il 25 agosto 1934;
Petroni Alessandro, nato Certaldo il 19 marzo 1933;
Pirovano Giorgio, nato a Milano il 2 febbraio 1928;
Presti Franco, nato a Torino il 23 maggio 1926;
Rossi Aldo, nato a Venezia il 18 agosto 1927;
Rossi Ferdinando, nato a Coriano il 30 gennaio 1933;
Rossi Romano, nato a Siena il 30 luglio 1935;
Samek Lodovici Renato Sergio, nato ad Abbiategrasso il 23 novembre 1935;
Spotorno Arturo, nato a Mioglia il 23 maggio 1932;
Stucchi Gianfranco, nato a Milano il 20 luglio 1932;
Taverna Pierluigi, nato ad Alluvioni Cambiò il 25 luglio 1934;
Thiella Pietro, nato a Sarcedo il 15 settembre 1936;
Tosi Antonio, nato a Verona il 16 ottobre 1931;
Zanotelli Arturo, nato a Valdagno il 1° aprile 1930.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(8244)

PROVINCIA DI BOLZANO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bolzano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 9094 del 22 dicembre 1978 con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1978;

Vista la deliberazione n. 2919 del 14 maggio 1979, concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano n. 11/VIII/SAN del 7 giugno 1979, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla commissione a conclusione dei propri lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1975, n. 474;

Tutto ciò premesso e sentito il relatore, la giunta provinciale a voti unanimi espressi nei modi di legge

Delibera

di approvare la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, come dall'allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e per otto giorni consecutivi all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Bolzano, addì 3 agosto 1979

Il presidente: MAGNAGO

Il segretario: ROMEN

Concorrente	Punti su 100
1. Clara Erich	52,36458
2. Mahlknecht Hubert	50,09408
3. Kofler Michael	46,95034
4. Schonhaut Alfredo	46,19861
5. De Polzer Manfredi	45,97464
6. Camper Josef Ernst	45,83923
7. Kircher Herbert	45,51249
8. Braun Gottfried	45,32187
9. Agostini Hugh	44,87465
10. Sottotetti Ernesto	44,55972
11. Mian Peter	43,82604
12. Insam Raphael	43,30729
13. von Lutterotti Johann Andreas	42,94791
14. Zamboni Luciano	42,63298
15. Larcher Walter	42,61597
16. Khuen Georg	42,42291
17. Dall'Asta Ugo	42,08958
18. Wallnöfer Wunibald	42,03159
19. Oberkofler Norbert	41,83610
20. von Stefenelli Arnold	41,82673
21. Aichner Hartmann Ludwig	41,75000
22. Thaler Walter	41,24999
23. Großrubatscher Georg	41,19513
24. Kompatscher Peter	41,07951
25. Gasser German	41,04270
26. Raffeiner Klaus	40,81319
27. Unterthiner Josef	40,49097
28. Engl Jakob	40,18958
29. Hopfgartner Albert	40,14027
30. Psaier Alfred	40,12534
31. Widmann Oswald	40,09479
32. Fronza Guido	40,00937
33. Bonell Wolfgang	39,66944
34. Linter Horst	39,56319
35. Zelger Anton	39,49201
36. Valtiner Hansjörg	39,39375
37. Schwienbacher Klaus	39,14375
38. Trebo Walter	39,00000
39. Wudy Lydia	38,72111
40. Rubino Luigi	38,37638
41. Nardin Mario	37,50381
42. Kaufmann Arnold	37,14375
43. Aschenbrenner Franz	36,25000
44. Donà Erich	35,54751

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 9094 del 22 dicembre 1978, con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1978;

Vista la deliberazione n. 2919 del 14 maggio 1979, concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Constatato che i candidati Schonhaut Alfredo, Dall'Asta Ugo e Rubino Luigi non hanno presentato l'attestato comprovante la conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla commissione giudicatrice nella riunione conclusiva;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto l'art 20 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474;

Tutto ciò premesso e sentito il relatore, la giunta provinciale a voti unanimi espressi nei modi di legge

Delibera

di assegnare i posti di medico condotto ai candidati come dall'allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Bolzano, addì 20 agosto 1979

Il vice presidente: BENEDIKTER

Il vice segretario: DRIOLI

Concorrente	Condotta
1) Clara Erich	Lasa / Laas
2) Mahlknecht Hubert	Bolzano I / Bozen I
3) Kofler Michael	Monguelfo-Valle di Casies / Welsberg-Gsies
4) De Polzer Manfredi	Appiano III / Eppan III
5) Gamper Josef Ernst	Tirolo-Rifiano-Caines / Tirol-Riffian-Kuens
6) Kircher Herbert	Bressanone I / Brixen I
7) Braun Gottfried	Funes / Villnöss
8) Agostini Hugh	Lagundo / Algund
9) Sottotetti Ernesto	Corvara
10) Mian Peter	Prato allo Stelvio-Stelvio, Prad am Stilfserjoch-Stilfs
11) Insam Raphael	Ortisei-Castelrotto / St. Ulrich-Kastelruth
12) von Lutterotti Johann Andreas	Caldaro I / Kaltern I
13) Zamboni Luciano	Parcines / Partschins
14) Larcher Walter	Bolzano II / Bozen II
15) Khuen Georg	Aldino / Aldein
16) Wallnöfer Wunibald	Laces-Martello / Latsch-Martell
17) von Stefenelli Arnold	Bronzolo / Branzoll
18) Aichner Hartmann Ludwig	Brunico-Pecea / Bruneck-Percha
19) Großrubatscher Georg	Nova Levante / Welschnofen
20) Kompatscher Peter	Bressanone-Luson / Brixen-Lüsen
21) Gasser German	Villabassa-Braies / Niederdorf-Prags
22) Raffeiner Klaus	Glorenza-Sluderno-Tubre / Glurns-Schluderns-Taufers

(8062)

OSPEDALE DI SCHIO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Schio (Vicenza).

(3108/S)

OSPEDALE «M. TAMBORINO» DI MAGLIE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maglie (Lecce).

(3109/S)

OSPEDALE «DI VENERE» DI BARI-CARBONARA

Concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(3111/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di urologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(3112/S)

OSPEDALE «V. EMANUELE II» DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di aiuto e cinque posti di assistente addetti alla sezione neonatale presso la clinica ostetrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Catania.

(3122/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CERIGNOLA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cerignola (Foggia).

(3100/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di anatomia ed istologia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona).

(3124/S)

OSPEDALE CIVILE DI NISCEMI

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Niscemi (Caltanissetta).

(3136/S)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di cardiologia ed U.C.I.C.;

un posto di assistente di medicina generale addetto al centro di diabetologia in seno alla clinica medica;

due posti di assistente della clinica geriatrica;

un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ripartizione personale, dell'ente in Chieti.

(3123/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di medicina generale seconda;

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(3105/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 19 ottobre 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(3106/S)

OSPEDALE « MARIA IMMACOLATA-LONGO » DI MUSSOMELI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ostetrico-ginecologo;

un posto di primario e un posto di aiuto radiologo;

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mussomeli (Caltanissetta).

(3110/S)

OSPEDALE CIVILE DI VETRALLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vetralla (Viterbo).

(3103/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;

un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vetralla (Viterbo).

(3104/S)

OSPEDALI « MONTEVERDE » DI ROMA

Avviso di rettifica

L'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1979, è rettificato nel senso che i posti vacanti di assistente di virologia messi a concorso devono intendersi *due* anziché *tre*.

(3174/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1979, n. **21.**

Legge di bilancio 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 5 *giugno* 1979)

(*Omissis*).

(8041)

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1979, n. **22.**

Ente regionale toscano di assistenza tecnica e gestionale (E.R.T.A.G.). Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 6 *giugno* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1979, n. **23.**

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.). Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 6 *giugno* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1979, n. **24.**

Ente toscano di sviluppo agricolo e forestale (E.T.S.A.F.). Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 6 *giugno* 1979)

(*Omissis*).

(8042)

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 marzo 1979, n. **14.**

Interventi in favore della fondazione Giuseppe Whitaker con sede in Palermo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **10** *del* 6 *marzo* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il presidente della Regione è autorizzato a concedere alla fondazione Giuseppe Whitaker con sede in Palermo un contributo annuo di lire 300 milioni così suddivisi:

quanto a lire 200 milioni quale concorso della Regione agli oneri per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio della fondazione;

quanto a lire 50 milioni quale integrazione al bilancio della fondazione;

quanto a lire 50 milioni per l'utilizzazione del parco e della villa Malfitano da parte della presidenza della Regione per manifestazioni di rilevante interesse, nonché per la fruizione da parte del pubblico dell'isola di Motya e del parco di villa Malfitano.

Al fine di determinare condizioni e modalità per realizzare le finalità indicate al comma precedente, il presidente della Regione è autorizzato a stipulare con la fondazione Giuseppe Whitaker apposita convenzione, alla quale si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificato con legge regionale 26 maggio 1973, n. 21.

Art. 2.

All'onere di lire 300 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi a quello in corso troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 marzo 1979

MATTARELLA

LEGGE 5 marzo 1979, n. **15.**

Provvedimenti in favore delle associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 6 *marzo* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione siciliana, al fine di sostenere nel territorio dell'Isola lo sviluppo dell'associazionismo culturale nei campi della educazione permanente e ricorrente, della divulgazione scientifica e culturale, dell'animazione e della valorizzazione dei beni culturali, è autorizzata a concedere, per l'anno 1979, all'ARCI (Associazione di cultura, sport e ricreazione), all'ENARS-ACLI (Ente nazionale ricreazione sociale), all'AICS (Associazione italiana cultura e sport), all'ENDALS (Ente nazionale democratico di azione sociale), associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia:

a) sussidi straordinari per un ammontare di lire 150 milioni per spese generali e di funzionamento che le predette associazioni sostengono nell'ambito del territorio regionale;

b) contributi per un ammontare di lire 150 milioni per il finanziamento di attività specifiche, quali convegni di interesse regionale e nazionale, seminari, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa competente.

E' fatto obbligo alle associazioni che attingono allo stanziamento indicato alla lettera *b*) di destinare il 40 per cento delle spese sostenute regionalmente ed il 60 per cento per spese sostenute dalle istanze periferiche.

Art. 2.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede alla ripartizione delle somme sentito il parere della competente commissione legislativa della assemblea regionale siciliana.

Le associazioni che usufruiscono del contributo di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 sono obbligate a trasmettere, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il finanziamento, il rendiconto delle spese effettuate ed una relazione illustrativa delle attività svolte.

Art. 3.

Il finanziamento di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 è erogato nella misura del 50 per cento all'atto del decreto assessoriale d'impegno della spesa; il restante 50 per cento a presentazione del consuntivo.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 300 milioni, cui si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 5.

In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, sono introdotte le seguenti variazioni:

« Titolo I - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Rubrica 6 - Categoria IV - Cap. 38074 (nuova istituzione) 4.1.2/2.3.9/1/1/06/—/1/Sussidi straordinari alle associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia quale concorso nelle spese generali e di funzionamento che le predette associazioni sostengono nell'ambito del territorio regionale, lire 150 milioni. Cap. 38075 (nuova istituzione) 4.1.2/2.3.9/1/1/06/—/1/Contributi alle associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia per il finanziamento di attività specifiche quali convegni di interesse regionale e nazionale, seminari, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa competente, lire 150 milioni;

Titolo II - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Cap. 60751 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, meno lire 300 milioni ».

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 marzo 1979

MATTARELLA

ORDILE

LEGGE 5 marzo 1979, n. **16.**

Norme per la promozione culturale e l'educazione permanente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 6 *marzo* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione il comitato tecnico-consultivo per la programmazione degli interventi previsti dalle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 23, 16 agosto 1975, n. 66, e 7 maggio 1977, n. 33, per la promozione culturale e l'educazione permanente.

Esso è composto:

a) dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

b) dal direttore regionale per i beni culturali e per l'educazione permanente;

c) da cinque docenti universitari esperti in materia di sociologia, scienze dell'educazione, psicologia, statistica sociale e di altre discipline umanistiche;

d) da tre rappresentanti delle associazioni ricreative e culturali nazionali dei lavoratori, maggiormente rappresentative in campo nazionale;

e) da due esponenti dell'Unione siciliana attività concertistiche (USAC) di cui uno in rappresentanza delle associazioni concertistiche operanti in centri urbani con popolazione inferiore a 200 mila abitanti, e da un rappresentante designato dalla Associazione italiana attività concertistiche (AIAC);

f) da tre rappresentanti delle attività teatrali, di cui uno per il Teatro stabile di Catania, uno per la fondazione Biondo di Palermo, uno per l'Istituto nazionale del dramma antico;

g) da due rappresentanti dei teatri sperimentali che abbiano svolto, da almeno tre anni, documentata attività teatrale in Sicilia ed in altre regioni d'Italia;

h) da tre rappresentanti scelti tra il personale docente e direttivo di ruolo della scuola di Stato esperti in materia di istruzione degli adulti, istruzione ricorrente e di sperimentazione didattica, per titoli posseduti, incarichi ed attività svolti.

Il comitato è presieduto dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione o, in sua assenza, dal direttore regionale per i beni culturali e per l'educazione permanente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Il comitato è nominato con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 2.

Il comitato è convocato dal presidente almeno una volta ogni quadrimestre e comunque tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Il comitato, per i singoli programmi da esso stabiliti, si articola in sezioni e possono essere invitati esperti italiani e stranieri di riconosciuto valore scientifico, nonché sentiti rappresentanti di enti locali e di pubbliche amministrazioni, di associazioni ed organismi operanti nel settore.

Le funzioni di componente del comitato sono gratuite.

Ai componenti del comitato non residenti a Palermo sono corrisposti il rimborso delle spese di viaggio e un'indennità di missione in conformità a quanto previsto per i direttori dell'amministrazione regionale.

Agli esperti, in relazione alla peculiarità degli apporti scientifico-culturali, possono essere corrisposti i compensi previsti dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, determinati con decreto motivato del presidente della Regione.

Art. 3.

Il comitato tecnico-consultivo:

fornisce indicazioni sugli indirizzi generali per la promozione culturale e l'educazione permanente;

formula proposte sui criteri per la ripartizione della spesa e per l'assegnazione dei contributi agli enti, associazioni, comuni, sulla base dei programmi proposti;

esprime pareri sulle iniziative promosse direttamente dall'assessorato, nonché sugli argomenti posti al suo esame dall'amministrazione regionale.

Art. 4.

L'art. 1 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Nelle more di una legge organica sulle attività musicali, per una maggiore diffusione della cultura musicale nell'ambito della Regione, l'assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi ad associazioni concertistiche, corali, polifoniche o ad enti culturali musicali, non aventi fini di lucro, regolarmente costituiti, con sede ed operanti in Sicilia da almeno cinque anni per iniziative e manifestazioni, nonché per concerti di musica sinfonica, concertistica, corale, polifonica, jazzistica ».

Il limite massimo di spesa è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, a lire 500 milioni.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 12 maggio 1975 n. 23, sono abrogati.

Art. 5.

L'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Nelle more di una legge organica sul teatro, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi per iniziative artistico-culturali, promosse da enti e organizzazioni siciliani, dirette alla diffusione e alla conoscenza del dramma antico e del teatro contemporaneo e alla valorizzazione dell'arte drammatica, anche al di fuori del territorio della Regione ».

Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 33 sono abrogati.

Art. 6.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi:

a) fino a lire 120 milioni in favore di comuni, enti ed organizzazioni siciliani per la diffusione e conoscenza, anche al di fuori del territorio della Regione, del teatro dialettale siciliano e di autori siciliani del teatro d'arte e delle tradizioni popolari e folcloristiche e del teatro dell'opera dei pupi;

b) fino a lire 70 milioni in favore di comuni per l'acquisto di strumenti musicali da assegnare ai propri complessi bandistici che assicurino concerti bandistici gratuiti in favore della comunità;

c) fino a lire 100 milioni per contributi in favore di comuni, di enti morali e di culto per le riparazioni ed i restauri necessari per il funzionamento di organi ritenuti di particolare pregio ed interesse musicale.

La lettera f) dell'art. 1 e l'art. 6 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, sono abrogati.

Art. 7.

Alla lettera a) dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, dopo le parole «e centri di servizio culturale» sono aggiunte le parole: «teatri e auditori».

Art. 8.

Gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, sono disposti per un ammontare pari al 50 per cento dello stanziamento annuo in favore dei distretti scolastici sulla base dei programmi e delle proposte formulate dagli stessi sentito il parere dell'istituto regionale di ricerca e sperimentazione.

Art. 9.

L'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere, all'atto della assegnazione dei contributi per le attività di cui alla lettera c) dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, per gli interventi previsti dalla legge regionale 12 maggio 1975, n. 23, e per quelli di cui alla legge regionale 7 maggio 1977, n. 33, anticipazioni nella misura dell'80 per cento del contributo assegnato.

L'erogazione del saldo del contributo è effettuata a conclusione dell'iniziativa, previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa

I beneficiari dei contributi assumono la diretta responsabilità della gestione delle iniziative culturali

L'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento, è comprovata mediante dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo beneficiario debitamente autenticata

Detta dichiarazione ha valore certificatorio e liberatorio per la liquidazione dei finanziamenti concessi ai sensi delle leggi sopracitate.

Art. 10.

Per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza, direttamente promosse dall'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

Per l'attuazione di dette iniziative l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione si avvale di enti teatrali, musicali, di cooperative operanti in Sicilia ed in altre regioni d'Italia da almeno tre anni e che abbiano svolto attività teatrale e musicale anche all'estero, nonché di istituti universitari specializzati nei settori.

Art. 11.

Per le attività direttamente promosse dall'assessorato sono utilizzati idonei locali appartenenti anche al patrimonio dei comuni che, su richiesta dell'assessorato, abbiano espresso la loro adesione.

A tal fine i comuni interessati provvedono ad assicurare la agibilità, nonché la manutenzione ordinaria dei locali.

I teatri greco-romani, i musei, le biblioteche e gli altri monumenti appartenenti al demanio regionale possono essere concessi di volta in volta per attività culturali ed enti, organizzazioni, associazioni, con apposita autorizzazione dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sentita la soprintendenza competente.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle attività di istruzione ricorrente, di educazione permanente e di sperimentazione, direttamente promosse dall'assessorato, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione si avvale di istituti di formazione e di ricerca operanti presso Università siciliane e che abbiano almeno da due anni svolto attività documentata in materia.

Art. 13.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per pubblica istruzione, per i compiti di vigilanza, studio e ricerca, può, d'intesa con i Ministeri interessati dei beni culturali e della pubblica istruzione, utilizzare, in numero non superiore a venti unità, di cui dieci per i beni culturali e dieci per l'educazione permanente, personale statale distaccato o in posizione di comando, tenuto conto dei titoli posseduti e degli incarichi svolti in materia.

Art. 14.

L'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, è abrogato.

La commissione di cui all'art. 7 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40, è presieduta dal direttore regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente.

Art. 15.

I programmi degli interventi previsti dalla lettera c) dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, e dagli articoli 4, 5, 6 e 10 della presente legge, che dovranno essere predisposti dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro il mese di marzo di ogni anno, sono sottoposti al preventivo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 16.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, la spesa complessiva di lire 900 milioni così destinati:

articoli 1 e 2, lire 10 milioni;
art. 4, lire 500 milioni;
art. 6, lire 290 milioni;
art. 10, lire 100 milioni;

cui si provvede:

quanto a lire 340 milioni utilizzando le disponibilità del cap. 38056 del bilancio per l'esercizio 1979;

quanto a lire 130 milioni con le disponibilità del cap. 38071 del bilancio per l'esercizio medesimo;

quanto a lire 430 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 17.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Palermo, addì 5 marzo 1979

MATTARELLA

ORDILE

LEGGE 5 marzo 1979, n. 17.

Interventi straordinari a norme per l'Ente minerario siciliano (E.M.S.), l'Ente siciliano di promozione industriale (E.S.P.I.) e l'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 10 del 6 marzo* 1979)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTERVENTI STRAORDINARI PER L'E.M.S.

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) è incrementato della somma di L. 19.565 milioni da destinare alle seguenti finalità:

a) interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società del gruppo;

b) finanziamento del programma di attuazione per l'anno 1978 dell'Ente, con esclusione degli interventi relativi alla compartecipazione SORIM-ETAP ed ai nuovi investimenti presso la società Chimica Arenella.

Art. 2.

L'utilizzazione delle somme occorrenti per gli interventi di cui alla lettera *a)* del precedente art. 1 sarà disposta con deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano, soggette all'approvazione dell'assessore regionale per l'industria, previo parere obbligatorio della giunta per le partecipazioni regionali dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 3.

Il fondo a gestione separata istituito presso l'Ente minerario siciliano con l'art. 10 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, è incrementato della somma di lire 4.000 milioni.

Il predetto fondo potrà essere utilizzato anche per fornire alle società collegate i mezzi di esercizio occorrenti.

Al fondo di cui al primo comma per le destinazioni previste dal secondo comma si applicano le disposizioni relative al fondo di rotazione regionale per il credito di esercizio alla piccola e media industria.

E' altresì autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni, di cui 2.500 milioni per le finalità previste dall'art. 16 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77, per quanto attiene al completamento delle ricerche nel permesso Vallone, e lire 1.000 milioni per ricerche nelle altre province minerarie.

Art. 4.

Per la prosecuzione degli interventi disposti con l'art. 10 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 56, e per le stesse finalità, il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato della somma di lire 5.000 milioni.

I progetti delle opere sono approvati dall'assessore regionale per l'industria, previo parere dell'ispettorato tecnico regionale.

Art. 5.

Il fondo a gestione separata istituito presso l'Ente minerario siciliano ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 100, è incrementato della somma di lire 3.500 milioni da destinare alla realizzazione, nel porto di Porto Empedocle, di infrastrutture fisse e di attrezzature destinate allo imbarco dei minerali aloidi.

Il progetto delle opere e delle attrezzature è approvato dall'assessore regionale per l'industria, previo parere dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo.

Alle opere di cui al precedente art. 4 ed al presente articolo si applica l'art. 11 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 56.

Art. 6.

I fondi a gestione separata istituiti ai sensi degli articoli 12 e 13, lettera *b)*, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, saranno utilizzati anche per l'anno 1979 per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 10 della legge medesima.

I fondi suddetti sono incrementati rispettivamente della somma di lire 12.856 milioni e della somma di lire 1.753 milioni per le esigenze relative al primo semestre dell'anno 1979.

Nelle more dell'erogazione delle somme di cui ai precedenti commi l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad utilizzare, con obbligo di successive reintegrazioni, le attuali disponibilità per far fronte alle immediate esigenze nell'ambito delle finalità ivi previste.

Per il ripianamento finanziario della gestione delle miniere di zolfo per l'anno 1977 l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad utilizzare le disponibilità dei finanziamenti erogati, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, per gli anni 1975 e 1976.

Art. 7.

Gli operai ed impiegati di cui all'art. 9 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, per i quali è stato previsto all'art. 4 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 59, il licenziamento, devono intendersi licenziati alla data del 31 dicembre 1978; il periodo intercorso tra la data di allontanamento dal servizio e la data del 31 dicembre 1978, è considerato utile ai fini dell'indennità di quiescenza.

Art. 8.

Per l'esecuzione degli studi relativi allo sfruttamento delle sabbie silicee del giacimento di Godrano, l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad utilizzare i fondi di cui alla lettera *a)* dell'art. 8 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, entro il limite massimo di lire 150 milioni.

Art. 9.

Le somme di cui all'art. 1 dovranno essere destinate, per quanto necessario e mediante apposita delibera, alla reintegrazione delle disponibilità utilizzate in forza della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 65.

La delibera di cui al primo comma è soggetta ad approvazione dell'assessore regionale per l'industria, previo parere obbligatorio della giunta per le partecipazioni regionali della assemblea regionale siciliana.

Titolo II

INTERVENTI STRAORDINARI PER L'E.S.P.I.

Art. 10.

Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) è incrementato della somma di lire 54.000 milioni da destinare alle seguenti finalità;

a) interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società del gruppo per lire 50.000 milioni;

b) esigenze finanziarie per la gestione interna dello stesso Ente per lire 4.000 milioni.

Art. 11.

L'utilizzazione delle somme occorrenti per gli interventi di cui alla lettera *a)* del precedente art. 10 sarà disposta con deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale soggette ad approvazione dell'assessore regionale per l'industria, previo parere obbligatorio della giunta per le partecipazioni regionali dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 12.

Le somme di cui all'art. 10 dovranno essere destinate, per quanto necessario e mediante apposita delibera, alla reintegrazione delle disponibilità utilizzate in forza della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 65.

La delibera di cui al primo comma è soggetta ad approvazione dell'assessore regionale per l'industria, previo parere obbligatorio della giunta per le partecipazioni regionali della assemblea regionale siciliana.

Art. 13.

Il fondo di rotazione istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale con l'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, è ulteriormente incrementato di lire 10.000 milioni.

Art. 14.

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 76, è sostituito dal seguente:

« E' istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale un fondo autonomo a gestione separata di lire 2.000 milioni diretto ad assicurare ai dipendenti delle aziende del gruppo, non utilizzabili per effetto delle operazioni di ristrutturazione e riconversione aziendale o per i quali non è possibile il ricorso ai benefici della vigente legislazione nazionale, la corresponsione di una indennità mensile che sarà erogata per il tramite della società interessata ».

Art. 15.

L'autorizzazione concessa all'Ente siciliano per la promozione industriale con l'art. 3 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 43, è estesa agli interventi relativi alla società Bacino di carenaggio di Trapani.

Art. 16.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, già prorogato dall'art. 8 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 76, è abrogato.

Titolo III

INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AZ.A.SI.

Art. 17.

Il patrimonio per l'Azienda asfalti siciliani (Az.A.S) è incrementato di lire 1.216 milioni da destinare ad interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società del gruppo.

Titolo IV

NORME COMUNI PER L'AZ.A.SI., L'E.M.S. E L'E.S.P.I.

Art. 18.

Il secondo ed il terzo comma degli articoli 3 delle leggi regionali 14 maggio 1976, n. 76 e n. 77, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Ente provvede, altresì, attraverso società di primaria importanza nazionale alla certificazione dei bilanci aziendali delle proprie controllate.

Tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio dell'Ente a decorrere dall'esercizio 1981 ».

Le superiori disposizioni, nonchè quelle del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 76, si applicano anche nei confronti dell'Azienda asfalti siciliani.

Si prescinde dall'obbligo della certificazione per i bilanci dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. relativi agli esercizi 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980.

Art. 19.

Il secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, va interpretato nel senso che il divieto ivi previsto non si applica per le società collegate ad enti diversi da quello da cui il designato dipende.

Art. 20.

L'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.P.I. in sede di ripianamento delle posizioni debitorie delle società collegate si surrogano alle stesse società limitatamente ai diritti vantati dall'erario e dagli istituti previdenziali e bancari.

Art. 21.

I bilanci dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci predetti e le relazioni illustrative devono essere approvati dai competenti organi amministrativi degli enti entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo e sono presentati, corredati anche della relazione del collegio dei revisori, all'assessorato regionale dell'industria.

Art. 22.

In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, nonché dall'art. 10 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 43, l'Az.A.Si., l'E.M.S. e l'E.S.P.I. sono autorizzati a presentare piani settoriali e aziendali per il risanamento dell'attività produttiva.

I piani in particolare devono indicare:

a) i risultati conseguiti nell'ultimo triennio;

b) l'articolazione della operazione di risanamento e la determinazione dei tempi di attuazione;

c) l'ammontare degli investimenti programmati;

d) i mezzi finanziari occorrenti e il piano di copertura relativo;

e) il conto economico previsionale;

f) la consistenza dell'occupazione alla data di presentazione del piano e quella prevista a seguito del programmato risanamento;

g) le possibilità di ricorso alle agevolazioni di legge in materia di incentivazione industriale e del salario garantito.

L'E.S.P.I., in particolare, deve tener conto anche delle possibilità di intervento a carico del fondo di cui all'art. 7 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 76, modificato dall'art. 14 della presente legge.

I piani di cui al primo comma sono approvati con legge regionale a seguito di delibera adottata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per l'industria.

Art. 23.

La costituzione di società per l'avvio di nuove iniziative, ovvero per la ristrutturazione o riconversione delle attività esistenti, ovvero per l'attuazione di operazioni di scorporo ritenute opportune ai fini di un miglior funzionamento delle iniziative, può essere deliberata dal consiglio di amministrazione degli enti anche fuori dalle previsioni dei piani.

La relativa deliberazione sarà soggetta ad approvazione dell'assessore regionale per l'industria, previo parere obbligatorio della giunta per le partecipazioni regionali dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 24.

La norma di cui al primo comma dell'art. 25 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, può essere derogata nei casi in cui la costituzione della società con privati abbia luogo per la gestione, ristrutturazione o riconversione di attività esistenti.

La deroga sarà disposta con deliberazione del consiglio di amministrazione degli enti, soggetta ad approvazione dell'assessore regionale per l'industria, previo parere obbligatorio della giunta per le partecipazioni regionali dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 25.

L'importo indicato all'art. 8 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 2, è elevato di lire 11.000 milioni.

Art. 26.

All'onere complessivo di lire 115.390 milioni previsto dalla presente legge a carico del bilancio della Regione per l'esercizio 1979 si provvede:

a) quanto a lire 22.946 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751;

b) quanto a lire 7.000 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60753 per le finalità degli articoli 3, ultimo comma, e 5;

c) quanto a lire 73.565 milioni con parte delle assegnazioni del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 182 del 1978, cap. 60756, per le finalità degli articoli 1 e 10;

d) quanto a lire 7.800 milioni con la riduzione degli stanziamenti, previsti per l'esercizio finanziario 1979, dei capitoli 21151, 21154, 21155, 21156, 21158 e 21159; rispettivamente per lire 400 milioni, lire 282 milioni, lire 337 milioni, lire 492 milioni, lire 487 milioni e lire 5.802 milioni;

e) quanto a lire 4.079 milioni con parte delle economie del cap. 21159 per interessi ed oneri connessi per l'anno finanziario 1978 relativi ai mutui di cui all'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, utilizzabili a termini dell'art. 7 della legge regionale medesima.

Art. 27.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 marzo 1979

MATTARELLA

GRILLO

LEGGE 5 marzo 1979, n. 18.

Attribuzione di nuovi compiti alla commissione regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52 (commissione regionale per l'impiego).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 6 *marzo* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La commissione regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52, svolge anche i compiti indicati dall'art. 23 della legge 12 agosto 1977, n. 675, dall'art. 3 *bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, inserito con l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e dal decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795.

La commissione assume la denominazione di commissione regionale per l'impiego.

Art. 2.

La segreteria tecnica della commissione regionale per l'impiego, prevista dal quattordicesimo comma dell'art. 3 *bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, inserito con l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge

4 agosto 1978, n. 479, è costituita con decreto dell'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale ed ha sede presso l'assessore stesso.

Gli oneri connessi al relativo funzionamento graveranno sul cap. 32205 del bilancio della Regione.

Art. 3.

Il presidente della commissione prevista dall'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, è nominato con decreto dell'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 marzo 1979

MATTARELLA

MACALUSO

LEGGE 5 marzo 1979, n. **19**.

Istituzione di corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai dipendenti del Consorzio siciliano delle cantine sociali e delle Cantine cooperative riunite della Regione siciliana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 6 *marzo* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai dipendenti che risultavano occupati alla data del 30 settembre 1978 presso il Consorzio siciliano delle cantine sociali con sede in Trapani e stabilimento in Marsala e che alla data dell'entrata in vigore della presente legge risultino privi di retribuzione, nonché ai dipendenti delle Cantine cooperative riunite della Regione siciliana con sede in Marsala aventi gli stessi requisiti e per non più di dieci unità.

I corsi avranno la durata di centottanta giorni effettivi con inizio dal 1° aprile 1979 e la loro gestione potrà essere affidata dall'assessore agli stessi consorzi delle cantine sociali.

Ai fini addestrativi i consorzi hanno facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale.

Nel caso in cui si avvalgano di tale facoltà, i consorzi hanno l'obbligo di darne formale comunicazione all'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Ai dipendenti che frequentano i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione contrattuale percepita o spettante.

Ove i consorzi si avvalgano della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo precedente, i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nei consorzi stessi, i quali corrisponderanno l'integrazione per assicurare ai lavoratori fino al 100 per cento della retribuzione.

La spesa relativa agli oneri sociali per le retribuzioni complessive percepite dai lavoratori è a carico del Consorzio siciliano delle cantine sociali con sede in Trapani, nonchè delle Cantine cooperative riunite della Regione siciliana con sede in Marsala.

Art. 3.

Per la liquidazione mensile dell'assegno spettante a norma dell'art. 2 della presente legge, l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trapani le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dei corsi, i giustificativi di spesa relativi al pagamento degli assegni corrisposti ai lavoratori.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno finanziario 1979.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1979, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 è incrementato dell'importo di lire 150 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 marzo 1979

MATTARELLA

MACALUSO

(7787)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792680)